INTRODUZIONE

Il presente lavoro di ricerca affronta il tema dell'impugnazione delle misure cautelari reali, con l'obiettivo di analizzare l'effettività, l'estensione e i limiti degli strumenti del controllo giurisdizionale predisposti dall'ordinamento a fronte dello spossessamento patrimoniale.

Storicamente l'attenzione del legislatore e della dottrina si è concentrata in via quasi esclusiva sulle misure *de libertate*, ma, muovendo dall'assunto secondo cui le misure cautelari reali creano vincoli che «dalla cosa passano alla persona»[1], in virtù degli artt. 41 e 42 Cost., oltre che della CEDU e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea che annovera la proprietà privata tra i diritti fondamentali dell'individuo, diviene centrale l'analisi dei mezzi di impugnazione di tali misure, essendo questo il terreno in cui, attraverso la dialettica processuale, si estrinsecano le prerogative difensive dei soggetti raggiunti dai vincoli reali.

Nel panorama processualpenalistico contemporaneo, le cautele reali hanno abbandonato il loro ruolo ancillare per assumere una funzione centrale e spesso dirompente nelle dinamiche giudiziarie. La prassi dimostra un ricorso sempre più massiccio a tali istituti, utilizzati non solo per paralizzare l'*iter* criminoso o per garantire crediti, ma anche come anticipazione di forme di ablazione definitiva come la confisca (nelle sue varie sfaccettature).

L'indagine, quindi, si focalizza sulla tenuta dei rimedi che compongono il tradizionale trittico dei rimedi oppositivi: il riesame, l'appello cautelare e il ricorso per cassazione, evidenziando come il legislatore e la giurisprudenza, spesso in contrasto con la dottrina, abbiano sovente compresso le garanzie difensive a vantaggio di istanze deflattive o della "flessibilità" investigativa, sulla base di una presunta minor afflittività di tali misure rispetto a quelle personali, approdando spesso a soluzioni caratterizzate da uno spiccato formalismo.

La trattazione è articolata in quattro capitoli.

Nel capitolo I vengono fissate le coordinate dogmatiche della materia. Dopo una ricognizione delle diverse tipologie di vincolo ablativo cautelare previste dal codice di procedura penale, se ne ripercorre l'evoluzione storica, dal codice del 1930 al codice del 1988, analizzando anche il sequestro probatorio, precursore storico del sequestro preventivo. Il capitolo si conclude evidenziando il mutato approccio imposto dalla tutela "multilivello", la quale impone al giudice dell'impugnazione di misurarsi costantemente con il principio di proporzionalità e del minor sacrificio necessario.

Il capitolo II, cuore della trattazione, analizza il riesame, istituto cardine della giurisdizione cautelare reale, deputato al controllo sul provvedimento genetico della misura. L'analisi prende le mosse dalla

[1] *Relazioni al progetto preliminare e al testo definitivo del codice di procedura penale, delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni e delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minori,* in *G.U. n.250 del 24-10-1988-Suppl. Ordinario n. 93*, p. 172.

complessa natura giuridica del rimedio, per poi scandagliarne gli effetti tipici, primo fra tutti l'effetto totalmente devolutivo. Si analizza poi il tema della legittimazione e dell'interesse ad impugnare, esplorando tali dinamiche non solo con riguardo all'imputato/indagato e al suo difensore, ma anche, e soprattutto, ai soggetti terzi, dedicando un apposito spazio all'analisi della travagliata legittimazione del liquidatore giudiziale. Viene poi esaminato l'oggetto del sindacato del tribunale del riesame, analizzando in proposito i mutamenti giurisprudenziali e i vari orientamenti dottrinali. Infine, si analizza l'esito di tale procedimento e la complessa figura del giudicato cautelare, scaturente dalla definizione di tale fase incidentale.

Nel capitolo III si esamina invece l'appello cautelare, rimedio residuale e di chiusura del sistema, caratterizzato da una devoluzione limitata, il cui utilizzo è previsto laddove non sia normativamente ammesso il riesame. Se ne illustra la natura giuridica, l'ambito oggettivo e soggettivo di esperibilità, in particolare da parte del pubblico ministero, evidenziandone il ruolo cruciale nel sindacare non il momento genetico di apposizione della misura, ma le successive vicende evolutive, estintive o modificative. L'indagine si concentra inoltre sulle peculiarità dei poteri cognitivi del giudice adito e sulle strette connessioni dell'istituto con le preclusioni endoprocessuali scaturenti dal giudicato cautelare.

Infine, il capitolo IV chiude l'indagine affrontando il ricorso per Cassazione, analizzando la rigida perimetrazione del sindacato di legittimità confinato alla sola "violazione di legge", ripercorrendo le varie interpretazioni giurisprudenziali e dottrinali date a questo concetto. Inoltre, si analizza, anche in questo caso, il perimetro oggettivo e soggettivo del rimedio, i vari snodi procedurali del giudizio di legittimità, le peculiarità che denotano il ricorso *per saltum* alla Suprema Corte e, per concludere, i vari epiloghi decisori e le preclusioni che governano l'eventuale giudizio di rinvio.

CAPITOLO I
I PRINCIPI FONDAMENTALI: LE CAUTELE REALI E LE IMPUGNAZIONI TRA COSTITUZIONE E CARTE SOVRANAZIONALI

Sommario: 1. Premessa: tipologie e finalità del vincolo reale. - 1.1 Il sequestro conservativo. - 1.2 Il sequestro preventivo. - 1.3 Il sequestro probatorio. - 2. L'evoluzione storica dell'impugnazione del vincolo ablativo. - 3. I valori costituzionali e sovrannazionali.

1. Premessa: tipologie e finalità del vincolo reale

Nell'affrontare l'impugnazione delle cautele reali non si può prescindere dall'effettuare una breve disamina delle tipologie e delle finalità dei vincoli reali previsti dal codice di procedura penale.
Occorre preliminarmente definire il concetto stesso di misura cautelare reale. Come osservato dalla dottrina, tramite il provvedimento di sequestro l'autorità giudiziaria, avvalendosi della forza pubblica, sottrae una determinata *res* al soggetto che ne ha la disponibilità materiale sottoponendo il bene ad un vincolo che può assumere carattere temporaneo o permanente[2]. Si tratta, sostanzialmente, di una forma di coercizione che non aggredisce la persona fisica dell'imputato bensì il suo patrimonio ovvero i beni a lui riferibili, creando una situazione di indisponibilità in capo allo stesso in funzione di diverse esigenze processuali.
La natura e la finalità dello spossessamento non sono sempre state univoche. Nel sistema previgente, quello del codice di procedura penale del 1930, la locuzione "sequestro per il procedimento penale" o, per utilizzare una formulazione sintetica di origine dottrinale, «sequestro penale», indicava un istituto tra i più problematici per le implicazioni applicative che ne derivavano[3]. A caratterizzare in modo peculiare quell'assetto normativo era, da un lato, l'estrema attenzione che il legislatore del 1930 aveva prestato nell'individuare i momenti di adozione, le modalità esecutive e la durata del provvedimento, ma, dall'altro lato, la mancanza di un analogo impegno nel determinare in maniera puntuale lo scopo di questi provvedimenti[4].
Il codice Rocco disciplinava il sequestro conservativo e il sequestro probatorio, lasciando in ombra la funzione preventiva del vincolo reale. Il sequestro conservativo, regolato dagli artt. 617 ss. c.p.p. 1930 in relazione agli artt. 189 e 190 c.p., assolveva alla funzione di sottrarre all'imputato la libera disponibilità dei propri beni a garanzia delle obbligazioni civili e delle pene pecuniarie derivanti dal

[2] SANTORIELLO, *Le misure cautelari reali nel processo penale. Considerazioni generali*, in AA.VV. *Le misure cautelari reali*, Vol.2, Giappichelli, 2009, p. 1
[3] DALIA, *Sequestro penale*, in VASSALLI, *Dizionario di diritto e procedura penale*, Giuffrè, 1986, p. 939
[4] Ibidem, 940

reato. Più complessa era l'articolazione del sequestro probatorio, definibile anche come sequestro penale *tout court,* disciplinato dagli artt. 337 ss. c.p.p. 1930. Tale sequestro serviva ad assicurare la prova del reato attraverso l'apprensione del corpo del reato ovvero delle cose pertinenti al reato. Tuttavia, la giurisprudenza si trovò a fronteggiare esigenze di tutela collettiva, come, per esempio, la tutela dell'ambiente o della salute del consumatore, che non trovavano una specifica copertura normativa all'interno del codice di rito, in ragione del c.d. "vuoto dei fini" del sequestro penale[5]. In assenza della previsione di uno specifico strumento volto ad impedire che il reato venisse portato a conseguenze ulteriori, la giurisprudenza iniziò a estendere l'ambito applicativo del sequestro probatorio e i poteri della polizia giudiziaria permettendo il conseguimento di finalità preventive. Si assistette quindi allo sviluppo di una c.d. "giurisprudenza creativa" che, supplendo alle carenze legislative, plasmò un nuovo modello di sequestro che potesse essere motivato sulla base della generica pertinenza della cosa al reato piuttosto che dimostrare il concreto pericolo di dispersione delle garanzie ovvero la specifica necessità probatoria[6]. L'art. 219 c.p.p. 1930, che attribuiva alla polizia giudiziaria il potere di «impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori» divenne la norma alla base della giustificazione di sequestri che, di fatto, avevano natura inibitoria. La dottrina, però, mise in evidenza come l'effetto preventivo non fosse la finalità diretta della norma bensì una sua conseguenza collaterale, connaturata all'attività di accertamento[7].

Un'ambiguità risiedeva nella configurazione giuridica del sequestro: sebbene di regola spettasse al giudice valutare, caso per caso, l'opportunità del sequestro, non mancavano ipotesi di sequestro obbligatorio e ciò non fu esente da critiche che evidenziarono come ciò desse luogo ad una disparità di trattamento[8]. La Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla questione, evidenziò come queste previsioni legislative non fossero in contrasto con l'art. 3 Cost. «tutte le volte in cui, in base ad una motivazione razionalmente valida (al legislatore) appaia indispensabile alla tutela del pubblico interesse che nelle more del processo determinate cose vengano sottratte alla disponibilità del privato»[9].

Una divisione in dottrina nacque con riguardo alla natura giuridica del sequestro: alcuni sostennero che questo dovesse essere definito come un atto di natura coercitiva, concentrando la propria attenzione sulle modalità attuative della misura; altri posero l'accento sugli effetti del sequestro che, impedendo la modifica, dispersione e sottrazione della *res* garantiva la disponibilità del bene,

---

[5] Cfr. RAMAJOLI, Il sequestro preventivo nel nuovo codice: oggetto, presupposto, area di operatività, in *Cass. pen*., 1991, II, p. 290; BALDUCCI, *Il sequestro preventivo nel processo penale*, Giuffrè, 1991, II ed., p. 54

[6] DALIA, *Sequestro penale*, cit., p. 943

[7] BALDUCCI, *Il sequestro preventivo nel processo penale*, cit., p. 54-56.

[8] PAOLOZZI, *Il sequestro penale*, Cedam, 1984, p. 1-2.

[9] Corte cost, 2 aprile 1970, n. 48, sulla legittimità costituzionale dell'art.44, comma 2, r.d.l. 15 ottobre 1965, n. 2033 riguardante la repressione di frodi perpetrate nella preparazione e nel commercio di sostanze e prodotti agrari.

essenziale per il corretto svolgimento del processo, assolvendo alle finalità probatorie del sequestro, ma anche alla sua conclusione (attraverso, ad es., il perfezionamento della confisca), concependo quindi il sequestro penale come una misura cautelare; altri ancora, invece, aderendo ad un orientamento restrittivo, sostennero che il sequestro andasse qualificato tenendo conto della fase processuale in cui questo veniva attuato con la conseguenza che, efficacia e validità del sequestro rimanevano legate alle esigenze e ai limiti temporali di quella specifica fase processuale[10].

Tale situazione di incertezza finiva per riflettersi inevitabilmente sul piano applicativo attraverso modalità qualificate come «prassi devianti»[11], in virtù dell'utilizzo dello strumento processuale per finalità di difesa sociale estranee alle garanzie del rito, trasformando, sostanzialmente, il sequestro in una anticipazione della pena. Come rilevato in dottrina, queste prassi devianti, nascevano dal bisogno della previsione di misure di coercizione reali che potessero rispondere alle esigenze di colpire condotte antigiuridiche per poter efficacemente adempiere ad esigenze di tutela della collettività, tanto da essere considerate anche come «prassi promozionali»[12] in grado di anticipare istituti non ancora previsti dal legislatore.

L'avvento del codice di procedura penale del 1988 ha segnato una svolta radicale, razionalizzando l'intero sistema delle cautele reali. Il legislatore, abbandonando la vecchia nomenclatura del "sequestro per il procedimento penale", adotta la più sintetica denominazione di "sequestro" e, soprattutto, distingue nettamente i sequestri con finalità probatorie, annoverati tra i "mezzi di ricerca della prova" (libro III), dalle "misure cautelari reali" (libro IV)[13]. A questa scelta sistematica è sottesa una precisa presa di posizione sulla natura giuridica degli istituti. Nel nuovo sistema si distinguono tre diverse ipotesi di sequestro sulla base delle finalità che si intende perseguire con l'apprensione del bene: il sequestro conservativo, il sequestro preventivo e il sequestro probatorio[14].

1.1 Il sequestro conservativo.

Nel sistema processuale vigente, il sequestro conservativo trova la propria disciplina negli artt. 316-320 c.p.p.

La misura cautelare di natura reale è finalizzata a vincolare determinati beni mobili o immobili dell'imputato o del responsabile civile rendendoli giuridicamente indisponibili, al fine di garantire il

[10] PAOLOZZI, *Il sequestro penale*, cit., p. 4.
[11] AMODIO, *Dal sequestro in funzione probatoria al sequestro preventivo: nuove dimensioni della «coercizione reale» nella prassi e nella giurisprudenza*, in *Cass. pen*., 1982, p. 1072.
[12] *Ibidem.*
[13] MELCHIONDA, voce Sequestro per il procedimento penale (dir. proc. pen.), in *Enc. dir*., Vol. XLII, Milano, 1990, p. 148.
[14] SANTORIELLO, *Le misure cautelari reali*, cit., p. 1-2.

pagamento delle spese procedimentali, del risarcimento dei danni e del pagamento delle somme dovute all'Erario. Tale istituto, che nel codice di rito del 1930 presentava una differente collocazione sistematica e conviveva con l'ipoteca legale, ha subito una trasformazione radicale con l'avvento del codice del 1988, effettuando una razionalizzazione delle garanzie patrimoniali ed eliminando le preesistenti frammentazioni.[15] L'abrogazione dell'ipoteca legale prevista dal codice penale e la sua sostituzione con il sequestro conservativo hanno reso quest'ultimo l'unico strumento cautelare idoneo ad operare anche sui beni immobili per garantire i crediti *ex delicto*, superando i preesistenti dubbi ermeneutici originati dalla pluralità di strumenti antecedenti al nuovo codice di rito[16].

La natura giuridica del sequestro conservativo è caratterizzata dalla sua strumentalità e dalla sua provvisorietà. La strumentalità si manifesta nella funzione servente del sequestro rispetto alla decisione processuale: la misura non ha un fine autonomo, ma mira ad anticipare gli effetti della sentenza di condanna attraverso la cristallizzazione della situazione patrimoniale del debitore per evitare che, nelle more del processo, il patrimonio del suddetto, per i più disparati motivi, possa perdere la propria idoneità all'adempimento delle obbligazioni *ex delicto*. La provvisorietà, distinta della mera temporaneità (che riguarda il decorso di un certo termine di tempo e non il verificarsi di effetti conseguenti ad un evento successivo, ossia la sentenza definitiva)[17], comporta il mutamento ovvero l'estinzione del sequestro in conseguenza alla definizione del giudizio: in caso di condanna il sequestro conservativo si converte in pignoramento; in caso di proscioglimento la misura perde efficacia con conseguente restituzione dei beni[18].

I presupposti sulla base dei quali viene disposta la misura sono individuati nel *fumus boni iuris* e nel *periculum in mora*.

Quanto al primo, il legislatore non ha previsto per le cautele reali, a differenza di quanto previsto per quelle personali, la sussistenza dei "gravi indizi di colpevolezza". Con riguardo al sequestro conservativo, e alla sua applicazione in ogni stato e grado del processo, il *fumus* è integrato dalla mera pendenza del processo penale e dell'avvenuta formulazione dell'imputazione[19]. Per evitare applicazioni automatiche e lesive del patrimonio dell'imputato o del responsabile civile, parte della dottrina e della giurisprudenza ritiene che il giudice debba effettuare un accertamento, seppur sommario, sulla non manifesta infondatezza dell'accusa e sull'astratta configurabilità del reato, non applicando la misura qualora sia evidente l'esistenza di una causa di proscioglimento[20].

---

[15] GUALTIERI, *Sequestro conservativo*, in AA.VV., *Trattato di procedura penale*, dir. Spangher, a cura di Scalfati, Vol. II, T. II, Utet, 2009, p. 344.
[16] MONTAGNA, Sequestri, in Dig. Proc. pen., 2005, p. 3, in *Onelegale*.
[17] D'ONOFRIO*, Il sequestro conservativo*, Cedam, 1997, p. 15-16.
[18] CORDERO*, Procedura penale*, VIII ed., Giuffrè, 2006, p. 565.
[19] D'ONOFRIO, *Il sequestro conservativo*, cit., p. 22.
[20] V. Cass., sez. IV, 17-5-1994, n. 707, in *Cass. pen*., 1995, p. 3457; MONTAGNA, Sequestri, cit., p. 5.

Il *periculum in mora*, invece, si identifica nella «fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all'Erario dello Stato»[21]. L'accertamento di questo requisito richiede una valutazione prognostica, concreta ed attuale, riguardante il rischio di depauperamento del patrimonio del debitore. Tale rischio può derivare da una condizione di insufficienza dei beni rispetto al credito, e, quindi, in un'inadeguatezza originaria del patrimonio del debitore, ovvero da una condotta del debitore volta ad occultare o alienare fittiziamente i propri beni, condotta che, dunque, si sostanzia in una dispersione del suo patrimonio[22]. La valutazione del *periculum* deve essere effettuata sulla base di elementi oggettivi (ad esempio, il comportamento del debitore o la facilità di consumazione dei beni) e non di timori meramente soggettivi del creditore. È richiesto, nell'applicazione della misura, un bilanciamento tra la consistenza patrimoniale del debitore e la presumibile entità delle obbligazioni, ciò al fine di evitare un'irragionevole compressione dei diritti del debitore[23].

I soggetti legittimati a richiedere il sequestro conservativo sono il pubblico ministero e la parte civile, seppur con finalità distinte. Il pubblico ministero richiede l'applicazione della misura con il fine di tutelare gli interessi erariali e la sua iniziativa assume il carattere della doverosità in presenza dei presupposti previsti dalla legge, vista la natura indisponibile del credito statale. Il vincolo imposto su richiesta del pubblico ministero giova anche alla parte civile poiché, in seguito all'applicazione del vincolo, si dà origine a una massa di beni vincolata sui quali la parte civile vanta un diritto di prelazione rispetto allo Stato[24]. La parte civile, invece, persegue il soddisfacimento delle obbligazioni civili e la sua richiesta è frutto di una valutazione di opportunità in esito alla quale la parte privata ritiene opportuno richiedere il sequestro conservativo[25].

Oggetto del sequestro sono, oltre ai beni mobili e immobili dell'imputato o del responsabile civile e i crediti e le cose loro dovute, nei limiti della pignorabilità dei suddetti beni stabiliti dalla legge civile, i beni formalmente intestati a terzi ma di fatto riconducibili all'imputato. La giurisprudenza ammette il sequestro di beni oggetto di alienazione simulata o intestazione fittizia quando vi siano elementi per ritenere l'atto inefficace o revocabile. Questo orientamento ermeneutico è fondamentale per dare piena attuazione all'art. 316 c.p.p., impedendo che il debitore possa sottrarre i propri beni ai creditori

---

[21] Art. 316 c.p.p.

[22] D'ONOFRIO*, Il sequestro conservativo*, cit., p. 19.

[23] GUALTIERI, *Sequestro conservativo*, cit., p. 350.

[24] D'ONOFRIO, *Sequestro conservativo*, cit., p. 26-27; Con riguardo al diritto di prelazione della parte civile rispetto allo stato, a norma dell'art. 320 co.2 c.p.p.: «Salva l'azione per ottenere con le forme ordinarie il pagamento delle somme che rimangono ancora dovute, l'esecuzione forzata sui beni sequestrati ha luogo nelle forme prescritte dal Codice di procedura civile. Sul prezzo ricavato dalla vendita dei beni sequestrati e sulle somme depositate a titolo di cauzione e non devolute alla cassa delle ammende, sono pagate, nell'ordine, le somme dovute alla parte civile a titolo di risarcimento del danno e di spese processuali, le spese di procedimento e ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato»

[25] SELVAGGI, *sub art. 316*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da Chiavario, vol. III, UTET, 1990, p. 340.

attraverso alienazioni fittizie: ciò che rileva è che l'imputato o il responsabile civile abbia la disponibilità *uti dominus* della *res* prescindendo dalla titolarità apparente del bene[26]. Tale orientamento giurisprudenziale ha anche il merito di salvaguardare l'eventuale esito positivo dell'azione revocatoria che potrebbe essere frustrato nel caso di mancata apposizione del vincolo di indisponibilità sui beni[27].

Il procedimento di adozione del sequestro conservativo si caratterizza per la sua struttura snella. Il giudice provvede con ordinanza motivata, a pena di nullità, *de plano,* senza l'instaurazione di un contraddittorio preventivo, essendo, in questo caso, il contraddittorio eventuale e posticipato in fase di riesame. L'ordinanza che dispone il sequestro costituisce titolo per l'esecuzione dello stesso che avviene secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile. È prevista, dall'art. 319 c.p.p., la possibilità, per l'imputato o per il responsabile civile, di prestare cauzione per evitare il sequestro ovvero ottenerne la revoca offrendo idonea garanzia reale o personale che assicuri il soddisfacimento dei crediti[28].

Il sequestro conservativo è, dunque, nell'attuale assetto normativo, un istituto che pur essendo incardinato nel processo penale, funge da ponte verso l'esecuzione civile, essendo finalisticamente orientato a garantire l'effettività della tutela risarcitoria.

1.2 Il sequestro preventivo.

Il sequestro preventivo, disciplinato dagli artt. 321 ss. c.p.p., è una misura cautelare reale che si differenzia dalle altre forme di vincolo reale previste dall'ordinamento. Come evidenziato dalla dottrina, tale istituto costituisce un *novum* rispetto a quanto previso dal codice di rito del 1930, caratterizzandosi come strumento puramente cautelare la cui *ratio* si rinviene nel soddisfacimento di esigenze di prevenzione sociale. Lo scopo della misura è di impedire che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato, agevolare la commissione di ulteriori reati ovvero consentire il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca. La misura, quindi, non è finalisticamente orientata all'acquisizione della prova o alla garanzia dei crediti ma mira a sterilizzare la pericolosità intrinseca o estrinseca della res in relazione all'illecito penale[29].

---

[26] Cass., sez. VI, 2 aprile 2003, n. 21940, in CED Cass, n. 226043; Cass., Sez. II, 16 gennaio 2019, n. 4724, in CED Cass., n. 274737-01.
[27] CONFORTI e MONTESANO CANCELLARA, *Il sequestro nel procedimento penale*, in *Officina del diritto*, Giuffrè, 2014, p. 79.
[28] GUALTIERI*, Sequestro conservativo*, cit., p. 352-353.
[29] DE CRESCIENZO, *Il sequestro penale e civile*, UTET, 1997, p. 109-111.

Sono due i presupposti fondamentali per l'adozione del provvedimento cautelare: il *fumus commissi delicti* e il *periculum in mora*.

Con riguardo al *fumus*, l'art. 321, comma 1, c.p.p. non richiede esplicitamente la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza richiesti dall'art. 273 c.p.p. per l'applicazione delle misure cautelari personali. L'assenza di questo requisito ha dato vita ad un acceso dibattito riguardante la consistenza e la profondità dell'accertamento richiesto al giudice per l'applicazione della misura. Un orientamento giurisprudenziale consolidato, sostenuto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, ha ribadito la distinzione ontologica tra cautele reali e personali sostenendo le tesi secondo cui le condizioni generali di applicabilità delle cautele personali non possano essere estese, in ragione della loro particolarità, a quelle reali con la conseguenza che, ai fini della verifica della legittimità del sequestro preventivo, è preclusa ogni valutazione sulla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza[30]. Il controllo giurisdizionale non deve risolversi in un'anticipazione della decisione di merito con riguardo alla responsabilità dell'indagato ma limitarsi alla verifica della astratta configurabilità del reato e quindi alla sussumibilità del fatto alla fattispecie legale[31]. La dottrina ha osservato come l'assenza del richiamo ai "gravi indizi di colpevolezza" non possa legittimare l'adozione della misura sulla base della semplice enunciazione di un'ipotesi di reato dovendo, il giudice, comunque valutare la sussistenza di elementi che rendano concreta la prospettiva accusatoria[32].

Il secondo presupposto richiesto per l'adozione della misura, il *periculum in mora*, si sostanzia nel pericolo che la libera disponibilità della cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze dello stesso ovvero agevolare la commissione di altri reati. La giurisprudenza di legittimità ha affermato come tale pericolo debba presentare i caratteri della concretezza e dell'attualità, non potendosi quindi identificare in un mero *periculum* astratto. La valutazione deve essere effettuata tenendo conto della natura del bene e di tutte le circostanze di fatto, dovendosi evidenziare come la disponibilità della *res* possa assumere carattere strumentale rispetto all'aggravamento, prosecuzione o agevolazione dell'attività criminosa. È inoltre necessario che sussista un rapporto di pertinenzialità tra il bene e il reato da intendersi come «intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso»[33].

Accanto al sequestro preventivo "impeditivo", vi è il sequestro finalizzato alla confisca, disciplinato dall'art. 321, comma 2, c.p.p., che si presenta come una fattispecie autonoma. In questo caso il

[30] Cass. S.U., 25 marzo 1993, in *Cass. pen*., 1993, p. 1969, con nota di MENDOZA.
[31] V. MONTAGNA*, I sequestri nel sistema delle cautele penali*, Cedam, 2005, p. 98; Cass. S.U., 23 febbraio 2000, in CED Cass., n. 215839.
[32] BALDUCCI, *Il sequestro preventivo nel processo penale*, cit., p. 141-143.
[33] Cass. Sez. V, 16 dicembre 2009, n. 12064, in CED Cass., n. 246881.